DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027. (Delibera n. 78/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE *Plus*) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* - JTF);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione ter-

— 76 –

ritoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno:

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (*Next Generation* EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Green deal europeo» (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il Green deal europeo (COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020);

Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione (COM/2021/102 *final*);

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 *final* del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 *final* del 26 febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2021 dell'Italia (2021/C 304/12);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nonché gli articoli 5 e seguenti che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato, è stato definito all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con gli organismi delle società civile avviato nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020);

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 *final* del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE *Plus* nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE *Plus*, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare, rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei Programmi nazionali (PN);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1:

comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinan-ziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;

comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo



di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;

comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ...»;

comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragionia della Stata de la Carta de neria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, física e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi»;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di Accordo di partenariato;

Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027

È approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale è autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato formale

L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione europea, sarà portato all'attenzione di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di *policy* - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito riportati, nonché i fondi e i programmi che perseguiranno tali obiettivi:

OP1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

OP3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i Fondi, il coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi dell'Obiettivo CTE, le complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo sono delineate, altresì, le scelte strategiche per il raffor-

zamento della capacità amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi unitamente alle modalità di utilizzo dell'assistenza tecnica, nonché le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta di servizi. È, inoltre, riportata una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per il clima.

Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi FESR, FSE *Plus* e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP 2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE *Plus* e JTF è pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE assegnate all'Italia per il FEAMPA è pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui Fondi FESR e FSE *Plus*, a favore di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), di ciascun territorio regionale (NUTS2), nonché il riparto delle medesime risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonché il programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale.

Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare, esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è pari a 947,7 milioni di euro.

2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di partenariato.

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita (IOC) » (FESR, FSE *Plus* e JTF), dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali (Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i programmi a titolarità di regioni e province autonome (Programmi regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come di seguito indicato:

regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale innovazione, ricerca competitività per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima è stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacità coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima è stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione:

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più

cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni più sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

2.2 Programmazione Just transition fund (JTF)

Per il programma nazionale JTF, che verrà realizzato attraverso corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il cofinanziamento nazionale è stabilito, nel complesso, nella misura massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento *Interreg.* 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di *audit*, in base all'art. 48 citato regolamento *Interreg*. 2021/1059.

2.4 Programmazione FEAMPA

Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorità tese a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la conservazione delle risorse biologie acquatiche, ad eccezione dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alfa pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera d) del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, nonché per gli interventi di Assistenza tecnica di cui all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rofazione per gli interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione regionale il 70 per cento è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché? l'affidabilità? dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento UE n. 1139/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale obiettivo specifico è a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del Programma.



3. Interventi e Programmi complementari

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art. 5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei termini successivamente indicati.

Le risorse del citato Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi territori. Per programmi complementari a titolarità delle regioni tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento già a carico del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono al perseguimento delle finalità strategiche dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di interventi addizionali e omogenei a quelli già previsti dai programmi cofinanziati (anche quale necessario *overbooking*), sia interventi non omogenei ma funzionali alle finalità dei programmi cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale.

Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti, le finalità, gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.

Appositi programmi complementari a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi 2021/2027, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della *governance* di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della disponibilità del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse.

L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di programmi e per aree territoriali, è indicata nella tabella 2 in nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome, sarà stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e regionali.

5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi 2021-2027

Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante, sono presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: Draghi

Il segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 631



Allegato 1

TABELLA 1

Obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" (IOC) 2021-2027 a valere sui Fondi FESR e FSE Plus - Contributo UE, milioni di euro (prezzi correnti)

Regione (NUTS2) e categorie di regioni	Contributo UE complessivo - riparto per NUTS2	Contributo UE - Programmi nazionali	Contributo UE - Programmi regionali
Molise	454,4	172,68	281,7
Campania	7.872,9	2.991,70	4.881,2
Puglia	6.117,0	2.324,46	3.792,5
Basilicata	1.109,9	421,76	688,1
Calabria	3.582,5	1.361,35	2.221,2
Sicilia	8.326,1	3.163,92	5.162,2
Sardegna	2.625,1	997,52	1.627,5
Regioni meno sviluppate	30.087,9	11.433,4	18.654,5
Umbria	413,9	88,58	325,3
Marche	560,9	120,04	440,9
Abruzzo	553,5	118,45	435,1
Regioni in transizione	1.528,4	327,1	1.201,3
Piemonte	1.418,6	293,66	1.125,0
Valle d'Aosta	87,8	18,17	69,6
Lombardia	1.769,2	366,22	1.402,9
P. A. Bolzano	200,0	41,41	158,6
P. A. Trento	171,8	35,57	136,3
Veneto	1.040,4	215,36	825,0
Friuli Venezia Giulia	372,6	77,12	295,5
Liguria	548,6	113,55	435,0
Emilia-Romagna	1.033,3	213,88	819,4
Toscana	1.166,4	241,45	925,0
Lazio	1.725,0	357,08	1.367,9
Regioni più sviluppate	9.533,7	1.973,5	7.560,2
VALORI TOTALI	41.149,9	13.733,9	27.416,0

TABELLA 2

Risorse per cofinanziamento nazionale inclusivo di eventuali interventi e programmi complementari ai Programmi IOC, JTF, CTE, FEAMPA 2021-2027, milioni di euro

Regioni in transizione Regioni più sviluppate Programmi regionali IOC FESR e FSE Plus Regioni meno sviluppate Regioni in transizione Regioni più sviluppate Programma JTF	501,6 3.007,3 15.718,5 1.802,0 11.340,3	3.007,3 11.003,0 1.261,4
Programmi CTE	299,3 469,1	ŕ
Programma FEAMPA Programma complementare MEF-RGS Totale	358,0 41.147,0	358,0 32.488,8

(*) Valori massimi. I valori effettivi delle risorse nazionali finalizzate al cofinanziamento dei programmi europei 2021-2027, fermi restando i valori massimi rappresentati nella tavola, saranno stabiliti in sede di decisioni comunitarie di adozione o modifica dei singoli programmi; l'eventuale eccedenza tra i valori massimi e quelli risultanti dalle decisioni comunitarie è destinata a programmi o interventi complementari nel rispetto dell'allocazione territoriale delle risorse e secondo le modalità stabilite in sede di disciplina di programmi o interventi complementari; la dimensione e articolazione degli eventuali programmi e interventi complementari sarà definita con successive deliberazioni del CIPESS.

(**) Valori comprensivi del cofinanziamento nazionale a carico di Regioni e Province autonome nel caso dei Programmi regionali.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO (Si.ge.co) 2021-2027


1. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (FEAMP, FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF)

Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo *Plus*), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni,(1)al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021),



separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;

l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

Le Autorità dei programmi saranno l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit*. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

per i programmi a titolarità di regioni o province autonome programmi regionali, viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali - programmi nazionali, l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019).

2. Sistemi di gestione e controllo

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina del Sistema di gestione e controllo *standard* (articoli da 72 a 82) anche l'affidamento su sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalità proporzionate migliorate (articoli da 83 a 85).

Sistema di gestione e controllo standard

3. Autorità di gestione

L'Autorità di gestione ha la primaria responsabilità della corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure ne-

cessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'Autorità di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060. A tal fine, le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorità di *audit*, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, dovesse riscontarsi la mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, il Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico-amministrativo rivolto a superare le criticità.

Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di *audit*, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo.

L'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte sotto la responsabilità della stessa Autorità di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di delega tra l'Autorità di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento. Tra le funzioni dell'Autorità di gestione rientra anche quella di supervisionare gli organismi intermedi (art. 72.1 d) del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorità di gestione stabilirà le modalità di controllo ritenute più appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega.

Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi, si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione.

L'Autorità di *audit* deve essere informata della sottoscrizione di accordi di delega tra Autorità di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli *audit* di sistema su tali organismi nella strategia di *audit*. Inoltre, l'Autorità di *audit*, nel corso dell'*audit* di sistema presso l'Autorità di gestione, valuterà l'adeguatezza delle modalità di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione.

3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

L'Autorità di gestione è collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di audit.

L'Autorità di gestione ha una professionalità adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorità di gestione può utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali.

L'Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate. Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e rese note anche all'Autorità di *audit*, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari.

L'Autorità di gestione seleziona le operazioni da finanziare, gestisce il Programma e fornisce supporto alle attività del Comitato di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060).

L'Autorità di gestione si avvale di un idoneo strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dall'art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare, l'Autorità di gestione:

utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma;

utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'*iter* delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;



utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3;

assicura un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari;

attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese, attraverso verifiche di gestione a campione, amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati *ex ante* e per iscritto (Reg. 2021/1060, art. 74.2);

prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità, nonché procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con il soggetto che svolge la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione);

garantisce *standard* di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, l'Autorità di gestione:

utilizza, per la propria attività metodologie, strumenti e procedure standard (codificate in apposita manualistica);

attiva procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dagli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione, l'Autorità di *audit* e l'organismo cui è affidata la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione), definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

4. Autorità di audit

L'Autorità di *audit* è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'*audit* ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità di *audit* a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.

In ogni caso, l'Autorità di audit deve soddisfare i seguenti requisiti:

indipendenza organizzativa e funzionale(2), e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;

adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;

utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con *standard* qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di *audit* internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione *in itinere*.

4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

Nel caso in cui l'Autorità di *audit* sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.

Inoltre, l'Autorità di *audit* deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorità di *audit*.

(2) L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti

La struttura dell'Autorità di *audit* deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di *audit* devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi.

L'Autorità di *audit* può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

L'Autorità di *audit* predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli *auditor* esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di *audit*, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:

apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di *audit*, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di *audit* (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di *audit*, costo del personale interno, trattamenti accessori);

continuo aggiornamento professionale degli *auditor*, attraverso corsi di formazione, *workshop*, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Autorità di *audit* si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

Pertanto, le Autorità di *audit* utilizzano e rendono disponibili per tutti gli *auditor* le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al capitolo 6.

In particolare, l'Autorità di audit assicura:

la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento:

l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di *audit* si avvale (*auality review*):

la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;

l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;

la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'*audit* unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5);

L'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

L'Autorità di *audit* partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell'approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l'esercizio della funzione di *audit*.



5. Funzione contabile

La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060 include le seguenti attività:

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione europea in conformità agli articoli 91 e 92;

(b) redigere i conti in conformità all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo;

(c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili.

La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non contempla verifiche presso i beneficiari, può essere svolta dall'Autorità di gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4, oppure può essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso, viene identificato quale Autorità contabile del programma.

Tale scelta è rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e può riguardare anche più di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sarà in ogni caso esercitata dall'Autorità di gestione (art. 72.3).

In ogni caso, la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e può beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorità di gestione.

Affidamento sui sistemi di gestione nazionale

Fatti salvi i principi generali di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche alle modalità proporzionate migliorate, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 84 del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di gestione può applicare le modalità proporzionate migliorate, di cui all'art. 83, in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione. In particolare, le modalità proporzionate migliorate possono essere adottate all'avvio del Programma, purché le condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte.

6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorità di gestione

Al fine di una più efficace e regolare attuazione dei fondi strutturali è previsto un organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione fra le Autorità di gestione presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), mirante a migliorare l'uniformità e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi.

I principali ambiti nei quali sono previste le attività di coordinamento sono le seguenti:

- 1. il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli interventi, in particolare promuovendo un maggior ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi e specificamente l'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali e ridurre il rischio di errori;
- 2. azioni volte a rafforzare le competenze del personale responsabile dell'attuazione dei Fondi strutturali promuovendo, insieme alle Autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, azioni di formazione e di accompagnamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, in particolare presso i principali beneficiari;
- 3. la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente sull'ammissibilità della spesa, per assicurare maggiore certezza al diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e capofila di fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi di interesse generale. L'attività del Gruppo prevede un confronto con i servizi della Commissione;
- la conferma dell'attività di coordinamento dei controlli di primo livello;
- 5. nell'ambito dell'attività di sostegno alla realizzazione dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni comuni su aspetti regolamentari direttamente attinenti la gestione degli interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni con i servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative;
- 6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a livello nazionale, regionale e locale, individuando possibili soluzioni, metodologie e strumenti in grado di contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia

della gestione e attuazione dei fondi, nonché la sostenibilità degli interventi finanziati, ove necessario, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE. Potranno essere previste anche iniziative di scambio di esperienze a livello comunitario su tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in materia di gestione e controllo, favorendo possibili sinergie tra Fondi strutturali e programmi a gestione diretta.

7. Organismo nazionale di coordinamento della autorità di audit

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea (MEF- RGS- IGRUE), in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi, svolge il ruolo di organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa europea in materia di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1.

Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformità di azione e di indirizzo delle diverse Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni e di rendere più agevole lo scambio di informazioni tra le Autorità stesse e la Commissione, in continuità con l'attività già svolta nel periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha infatti riconosciuto che l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di *audit* (MEF-RGS-IGRUE) «ha svolto un ruolo sempre più importante nella definizione delle metodologie, del campionamento e degli strumenti di *audit* per tutte le autorità di *audit*, e ha fornito il sostegno e l'interpretazione necessari in caso di domande, nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e controllo della qualità presso un numero di autorità di *audit* italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020].

In particolare, l'Organismo di coordinamento assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit*, garantendone la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria, la dotazione di personale sufficiente e qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con il sistema informativo del programa al fine dello scambio di dati e documenti, e la tempestiva redazione della manualistica.

A tale riguardo, come già evidenziato, di norma, si è prevista l'attivazione di azioni specifiche per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorità di *audit* e per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di *audit*, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e la manualistica di riferimento.

L'IGRUE espleta il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* 2021-2027 tramite i propri uffici di livello dirigenziale non generale X e XI.

L'IGRUE, quale Organismo di coordinamento delle Autorità di audit usufruisce di apposite risorse di assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale/Programma complementare per l'acquisizione di consulenza specialistica e di strumentazioni necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo.

Le norme del regolamento di disposizioni comuni (RDC) per il periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi di gestione e controllo, sono ispirate alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle attività. L'onere amministrativo degli *audit*, per gli *auditors* ed i beneficiari, sarà ridotto sulla base dei seguenti principi:

estensione del principio dell'audit unico;

riduzione dei controlli;

promozione dell'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori;

per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di *audit* ai fini dell'affidabilità.

In tale contesto, l'Organismo nazionale di coordinamento (MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva di semplificazione delineata dal nuovo RDC, attuando sistemi e procedure agili e snellite rispetto al passato, assicurando comunque la qualità nell'espletamento delle attività di *audit*.

Le attività di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorità di *audit* e le attività di coordinamento volte anche ad assicurare uniformità di azione sono le seguenti:

valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di audit.

Al fine di verificare che, in concreto, le attività di *audit* siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione e av-



valendosi anche del personale dei presidi territoriali, missioni di *audit* sui requisiti chiave 11 e 13 di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 2021/1060. Gli *audit* dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione finale all'esito del contraddittorio con l'Autorità di *audit* oggetto di valutazione.

Per quanto concerne il requisito chiave 11 (separazione delle funzioni e *audit* svolto secondo gli *standard* di *audit* internazionali) la verifica è effettuata annualmente su tutte le Autorità di *audit* e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Il requisito chiave 13 (appropriati *audit* delle operazioni) è verificato presso alcune Autorità di *audit* secondo una pianificazione annuale previamente concordata con la Commissione europea; la verifica avviene partecipando agli *audit* delle operazioni, nel corso del loro svolgimento e le Autorità di *audit* incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo che possano condividere con l'Organismo di coordinamento il calendario degli *audit* delle operazioni e l'elenco di quelle campionate. La verifica di IGRUE avverrà su un campione di operazioni tra quelle controllate dalle Autorità di *audit*. Su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* affiancata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorità di *audit* (12 - appropriati *audit* di sistema; 14 - appropriati *audit* dei conti; 15 - appropriate procedure per fornire un parere di *audit* affidabile e per preparare la relazione annuale di controllo), potranno essere verificati su richiesta dei servizi di *audit* della Commissione europea, concordando con la stessa la tempistica e le Autorità di *audit* interessate. Anche su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Nel caso in cui, all'esito di una delle predette verifiche, un'Autorità di *audit* risultasse inefficace nelle proprie attività o comunque carente rispetto ai requisiti chiave considerati, l'IGRUE predisporrà un piano di azione per risolvere le criticità rilevate, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorità di *audit*. L'IGRUE svolgerà altresì un'attività di *follow-up* per verificare l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di azione.

In virtù del principio dell'audit unico e della riduzione dei controlli, la Commissione europea, di norma non effettuerà audit presso le Autorità di audit già verificate dall'IGRUE, senza pregiudizio della possibilità per i servizi della Commissione di svolgere ulteriori audit nei casi in cui lo ritengano necessario;

predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*. L'Organismo di coordinamento, ove necessario d'intesa con le amministrazioni nazionali di coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il confronto con le Autorità di *audit* e con i servizi di *audit* della Commissione europea, al fine di assicurare l'aggiornamento continuo dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e interpretative sopravvenute;

attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da IGRUE e da rappresentanti delle Autorità di *audit* (AdA) esperti su oggetti di particolare rilevanza, i cui esiti potranno poi essere discussi congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali, nell'ambito dei *technical meeting*, o in riunioni bilaterali dedicate;

attivazione di corsi di formazione specifici per gli *auditor*, anche attraverso il coinvolgimento di organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale del personale delle Autorità di *audit*;

organizzazione di seminari, convegni e workshop per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e best practices.

I due organismi nazionali di coordinamento, delle Autorità di gestione e delle Autorità di *audit*, ove necessario organizzano incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali.

8. Sistemi informativi

Le regole dell'*E-cohesion* e dello scambio elettronico di dati per il periodo di programmazione 2021-2027 sono in sostanziale continuità con quelle del periodo 2014-2020, ma con alcune importanti novità. È sempre necessario assicurare un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le Autorità di gestione, nonché tra le diverse Autorità del sistema di gestione e controllo.

Il monitoraggio del progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la *performance* dei programmi, sarà effettuato con la trasmissione elettronica dei dati necessari alla Commissione con cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento della piattaforma di dati aperti (*Open data platform*) quasi in tempo reale [art. 42 del regolamento (UE)

n. 2021/1060] e con l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul portale unico nazionale *OpenCoesione*, come indicato al successivo punto 9.

Inoltre, per assicurare visibilità alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, i dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito web dedicato, gestito dall'Autorità di gestione. Ai fini della predisposizione degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorità di gestione potranno usufruire di un servizio reso disponibile sul portale *OpenCoesione* per la ripubblicazione sui propri siti di tale elenco secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea. In generale, le Autorità dei programmi si impegnano ad assicurare, a norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuair mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati, e che le modalità per effettuare tali scambi siano conformi alle responsabilità poste a carico degli Stati membri dall'allegato XV del predetto regolamento.

In particolare, le Autorità di gestione si impegnano a «registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e *audit* e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti» [art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060].

La stessa Autorità di gestione, o l'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito, provvede inoltre a effettuare e conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base per la predisposizione dei conti in un sistema informativo.

Per quanto riguarda l'Autorità di *audit*, la stessa svolgerà nel corso del periodo di programmazione 2021-2027 almeno un *audit* tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché sulla loro interoperabilità con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell'Allegato XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguarderà anche gli adempimenti per le responsabilità descritte nell'allegato XV al regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione del personale preposto alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la *policy* di sicurezza stabilita per l'accesso al Sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione- SFC2021.

Inoltre, l'Autorità di *audit* utilizzerà per le proprie attività in primo luogo le registrazioni sul sistema informativo dell'Autorità di gestione relative allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di gestione, e comunque non richiederà ai beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti all'interno di tale sistema informativo, salvo il caso in cui, secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per giungere a conclusioni di *audit* fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento (UE) n. 2021/1060].

A tal riguardo, quale elemento di novità per il periodo di programmazione 2021-2027, il MEF-RGS-IGIT, anche nell'ottica di accompagnare il processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di investimento pubblico, ivi compresi i beneficiari dei programmi e piani di investimento, in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi finanziati (*Regis*).

Tale sistema permetterà un supporto trasversale, cooperativo ed integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al contempo, l'adeguatezza ai requisiti previsti dall'*E-cohesion* e la piena cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche Dati pubbliche europee e nazionali, a partire da quelle già sviluppate da RGS nei precedenti periodi di programmazione (es.: *MyAudit*, BDU, etc..) e che saranno opportunamente rafforzate ed adeguate alla nuova normativa europea.

In relazione alla complessità di funzioni, alla numerosità delle amministrazioni e organismi coinvolti e alla profondità del portato informativo gestito, il sistema avrà una struttura modulare e approccio incrementale anche secondo tempistiche diverse e configurabile alle diverse esigenze dei diversi programmi che ne faranno uso e del numero di utenti e funzioni che saranno in esso incorporate.

Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione e documentazione delle proprie attività, l'Autorità di *audit* potrà avvalersi del sistema *MyAudit*, già reso disponibile dal MEF-RGS-IGRUE in qualità di organismo nazionale di coordinamento. La versione di *MyAudit* in uso nel periodo di programmazione 2014-2020 sarà quindi modificata per essere allineata alle pertinenti norme europee per il periodo 2021-2027.

La possibilità di dotare *MyAudit* di funzionalità per il campionamento delle operazioni (presente nella versione 2014-2020) sarà valutata solo dopo l'adozione del regolamento delegato della Commissione



sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché delle Linee guida che saranno eventualmente emanate dalla Commissione per definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie.

Le Autorità di *audit* che non si avvalgono del sistema *MyAudit* potranno utilizzare i sistemi informativi già in uso, ferma restando la necessità di trasmissione di un set minimo di dati sugli *audit* effettuati, con particolare riferimento alle irregolarità rilevate, al sistema *MyAudit*, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue.

9. Monitoraggio

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la *governance*, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilità anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicità condivisa con la Commissione europea.

Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale:

è sviluppato sulla base dell'architettura già operante per il ciclo di programmazione 2014-2020, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche di coesione e per i singoli fondi;

comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonché i programmi e interventi complementari alla Politica di coesione dell'UE, che costituiscono parte integrante del processo di programmazione pluriennale approvato con l'Accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a livello di singola operazione;

è dotato di procedure di accesso certificate ed utilizza la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC);

assicura univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali;

prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento; prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto;

prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato e di *output*-realizzazione, ivi inclusi quelli comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i Fondi FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il FEAMP;

è la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla trasparenza delle politiche di coesione in Italia - *OpenCoesione* - gestita a cura del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NU-VAP) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale *OpenCoesione* (www.opencoesione. gov.it), che assolve anche le funzioni di cui all'art. 46, lettera *b*) del regolamento (UE) n. 2021/1060, sono pubblicate e rese disponibili in formato aperto (opendata) informazioni al livello di singole operazioni/progetti sostenuti dalle politiche di coesione europee e nazionali per vari cicli di programmazione sulla base dell'informazione rilevata dal SNM unitamente ad altra documentazione utile. Sul portale sono anche pubblicati, sempre sulla base dei dati del SNM, gli elenchi di beneficiari e operazioni di ciascun Programma secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea, disponibili per il riuso da parte delle singole Autorità di gestione.

Ai fini dell'efficace funzionamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), i sistemi informatici gestionali, a livello delle amministrazioni titolari degli interventi, contengono tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale.

Tali sistemi devono altresì assicurare la trasparenza sulle informazioni di interesse riguardanti l'attuazione degli interventi nonché sui risultati conseguiti.

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, continuerà a rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato, la base di riferimento ufficiale per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei programmi.

22A02547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina cloridrato/piridossina cloridrato/cianocobalamina, «Benexol».

Estratto determina AAM/PPA n. 298/2022 dell'8 aprile 2022

Codice pratica: VN2/2021/337.

Autorizzazione.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni:

Tipo II – B.II.d.1.e – Modifica nelle specifiche di *shelf life* del prodotto finito dei limiti dei parametri:

Clorocianocobalamina + 7 $\beta,~8\beta$ –Lactocianocobalamina da $\leq 5\%$ a $\leq 7\%$

Carbossicianocobalamina isomeri da ≤3% a ≤4%

Impurezze totali della cianocobalamina da ≤ 13% a ≤ 16%

Tipo IB - B.II.f.1.b.1 – Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto è modificato in conseguenza dell'estensione del periodo di validità del prodotto.

relativamente al medicinale BENEXOL nella forma farmaceutica e confezione:

Confezione «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

A.I.C. 020213144:

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018

